

Sentenza Corte di Cassazione 23 aprile 1994, n. 3916

Sezione Lavoro

Assicurazioni sociali – Infortuni e malattie – Malattia fuori tabelle – Assicurazione – Tutela – Presupposti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4 febbraio 1988, il Pretore di Genova rigettava la domanda di Terramagra Paolo volta a conseguire la condanna dell'INAIL alla corresponsione della rendita di legge in relazione alla denunciata malattia professionale n. 47 della Nuova tabella delle malattie professionali nell'industria, nel testo di cui al d.p.r. 9 giugno 1975 n. 482, allegato n. 4 al d.p.r. 30 giugno 1985 n. 1124.

La decisione, appellata dal soccombente, veniva riformata dal Tribunale di Genova, che, con sentenza del 28 ottobre 1988, condannava l'Inail a corrispondere la rendita (con rivalutazione ed interessi sui ratei arretrati) sulla base dell'accertamento, previo ricorso ad ulteriore consulenza tecnica, dell'esistenza di una broncopneumopatia cronica comportante una inabilita` lavorativa nella misura dell'undici per cento.

Avverso tale sentenza l'Istituto proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi e la Suprema Corte, con sentenza n. 2680 del 14 marzo 1991, cassava - accogliendo il primo motivo, in esso assorbito il secondo - la decisione del giudice di appello e rinviava per nuovo esame al Tribunale di Chiavari.

La Corte rilevava (in particolare) che il Tribunale, sulla scorta delle generiche, ipotetiche e contraddittorie conclusioni del proprio ausiliare, aveva acriticamente ritenuto provate l'esposizione al rischio pneumoconigeno e l'esistenza della malattia professionale eziologicamente riconducibile all'esposizione predetta, quantunque nella specie, essendo stata accertata una malattia respiratoria priva delle specifiche caratteristiche proprie della tecnopatia di cui alla voce n. 47 della Tabella ("boroncopneumopatie da inalazione di silicati o di calcare"), l'indennizzabilita` (a seguito della sentenza costituzionale n. 179 del 1988) della malattia "diversa" esigesse la prova della sua derivazione da una specifica causa di lavoro, operando la presunzione legale di derivazione eziologica dell'attivitaa` lavorativa solo per le malattie tipiche "tabellate".

Con sentenza del 12 dicembre 1991, il giudice di rinvio rigettava l'appello del Terramagra avverso al sentenza del Pretore di Genova del 4 febbraio 1988, ritenendo che:

a) attese - alla stregua della sentenza di cassazione - l'inutilizzabilita` di ogni argomento presuntivo e l'inaffidabilita` della consulenza tecnica di secondo grado, doveva farsi necessariamente riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio esperita in primo grado e, in adesione alla stessa, solo genericamente contestata dal Terramagra a dal suo consulente, escludersi che il quadro broncopneumopatologico cronico asmatiforme di natura aspecifica, riscontrato all'assicurato e compatibile con la sua eta` e le sue abitudini di fumatore, fosse riconducibile all'attivitaa` lavorativa svolta dal medesimo;

b) conseguentemente, era assorbita ogni diversa indagine in ordine all'effettiva esposizione del lavoratore a rischio pneumoconigeno.

Avverso la decisione del giudice di rinvio ha quindi proposto ricorso per cassazione il Terramagra.

L'Inail ha resistito con controricorso

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico mezzo, il ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, nonche` del d.p.r. 9 giugno 1975 n. 482 ("voce 47 ed altre"), dell'art. 484 (rectius, 384) cod. proc. civ. e degli artt.- 112 e 116 dello stesso codice nonche` motivazione insufficiente e contraddittoria - deduce, anzitutto, che i principi enunciati dalla

sentenza di cassazione non esoneravano il giudice di rinvio dall'esaminare i rilievi e le richieste - anche di rinnovazione dell'indagine tecnica - avanzati dall'appellante e non giustificavano un'acritica adesione dello stesso giudice alla conclusione della prima consulenza ed il mancato esercizio dei propri poteri istruttori in ordine all'accertamento del nesso eziologico fra malattia ed esposizione al rischio. Aggiunge che i rilievi dello stesso giudice di rinvio in ordine all'insussistenza della malattia professionale non escludevano comunque la necessità dell'indagine relativa all'esposizione predetta, essendo tale accertamento "pregiudiziale" alla dimostrazione del nesso eziologico fra malattia ed attività lavorativa.

Il motivo è infondato.

La sentenza di cassazione n. 2680 del 14 marzo 1991 aveva rilevato, in quanto di diritto, che l'indennizzabilità - a seguito della sentenza costituzionale n. 179 del 1988 - della malattia respiratoria del Terramagra, essendo tale infermità priva delle specifiche caratteristiche della tecnopatia di cui alla voce n. 47 della Nuova tabella delle malattie professionali nell'industria ("brucopneumopatie da inalazione di silicati o di calcare"), esige la prova, il cui onere gravava sul lavoratore assicurato, della relativa causa di lavoro, operando la presunzione legale di derivazione eziologica dell'attività lavorativa solo per le malattie tipiche "tabellate".

Nel rispetto di tale principio, il giudice di rinvio ha accertato, in adesione alla consulenza tecnica di ufficio esperita in primo grado, che il quadro broncopneumopatologico cronico asmiforme di natura aspecifica, riscontrato al Terramagra e compatibile con la sua età e le sue abitudini di fumatore, non derivava eziologicamente dall'attività lavorativa svolta dal medesimo, traendo da ciò con la conseguenza della superfluità di ogni altra indagine in ordine alla effettiva esposizione del lavoratore a rischio pneumoconio.

Orbene, a fronte di tale corretto iter logico-giuridico, è di immediata evidenza l'infondatezza della censura di violazione delle norme indicate dal ricorrente e, in particolare, di violazione dell'art. 384 cod. proc. civ., riducendosi essenzialmente il ricorso ad una contestazione - sotto i profili del vizio di motivazione e del mancato esercizio dei poteri istruttori - del risultato negativo dell'accertamento compiuto dal giudice di rinvio.

Pertanto, anche tali censure sono prive di fondamento, atteso che l'accertamento della derivazione extralavorativa della malattia - accertamento possibile anche in ipotesi di malattia "tabellata" ed al fine del superamento della presunzione legale dell'eziologia professionale della medesima (v. Cass. 26 maggio 1986 n. 3547 e 26 marzo 1987 n. 2948) - risulta nella specie (che è relativa a malattia non "tabellata") correttamente motivato con il richiamo dell'indagine tecnica di ufficio esperita in primo grado, dal Terramagra criticata solo genericamente sia in sede di merito (come rilevato nella sentenza ora oggetto di ricorso) sia in questa sede di legittimità. Ne possono ragionevolmente addebitarsi al giudice di rinvio il mancato esercizio dei propri poteri istruttori e la mancata rinnovazione della consulenza tecnica, atteso, in contrario, che la facoltà del giudice del merito di avvalersi dei poteri istruttori conferitigli dalla legge (artt. 421 e 437 cod. proc. civ.), e di disporre, in particolare, la rinnovazione delle indagini tecniche, costituisce espressione di una discrezionalità il cui omesso esercizio non esige un'espressa motivazione, dovendosi ritenere che lo stesso giudice abbia per implicito considerato sufficienti le risultanze probatorie già acquisite (v., fra le altre, Cass. 10 marzo 1986 n. 1616 e 30 maggio 1989 n. 2588).

Pertanto, rilevata l'inecepibilità anche del rilievo finale dell'impugnata sentenza circa la superfluità, una volta accertata la causa extralavorativa della malattia, di ogni indagine in ordine all'esposizione al rischio, il ricorso, tendente in definitiva ad un non consentito riesame del merito, non può che essere rigettato.

Va peraltro esclusa, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. (oggetto della sentenza costituzionale n. 85 del 1979), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, atteso che tale norma, nonostante l'abrogazione disposta dall'art. 4, secondo comma, del d.l. 19 settembre 1982 n. 384 (misure urgenti in materia di previdenza, sanità e pubblico impiego nonché disposizioni fiscali), convertito con legge n. 438 del 1992, continua ad essere

applicabile, secondo l'espressa previsione del terzo comma dello stesso art. 4, nei procedimenti (come quello di specie) instaurati prima della data di entrata in vigore del provvedimento abrogativo (v. Cass. sentenza 9 febbraio 1993 n. 1618 e 7 maggio 1993 n. 5304).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.